



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento

Proposta nr. 15 del 16/02/2010 -
Determinazione nr. 394 del 16/02/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dalla modifica sostanziale di impianti in un'attività di produzione di particolari in metallo stampati.
Società **PIETRO ROSA TBM Srl** impianto sito a Maniago, via Ponte Giulio, n. 76

PREMESSA

1.Fatto

La Società Pietro Rosa TBM srl con sede legale in via Petrarca, n. 7 in comune di Maniago, ha presentato in data 03.08.09 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalla modifica sostanziale di un impianto (art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06) nello stabilimento ubicato in via Ponte Giulio n. 76 a Maniago.

La Società svolge l'attività di produzione di particolari in metallo stampati.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende modificare il punto di emissione E3 (aspirazione levigatura mediante mole abrasive) autorizzato dalla Provincia di Pordenone con Det. Dir. n. 1018 del 28.05.08. La modifica sostanziale consisterà nell'installazione di impianti di aspirazione a fasi lavorative esistenti e nel loro convogliamento al camino E3; in particolare saranno aspirati:

- i vapori del lubrificante/distaccante applicato durante la fase di forgiatura;
- i vapori provenienti dall'evaporazione dei liquidi durante la fase di raffreddamento dopo i trattamenti termici.

La domanda è pervenuta in data 03.08.09 ed è stata assunta al prot. n. 48012 del 04.08.09. E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 51533 del 31.08.09. A seguito di incontro tecnico istruttorio con Il Dipartimento di Pordenone dell'ARPA è emersa la necessità di chiedere alcuni chiarimenti (nota prot. n. 72077 del 11.12.09), forniti dalla società con lettera del 14.12.09 (assunta al prot. n. 73620 del 18.12.09). In data 12.02.2010 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato la Provincia e il Comune di Maniago.

La società, per lo stabilimento in oggetto, è attualmente in possesso delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

- Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico acustico e ambientale n. 308 di data 05.03.07
- Det. Dirigenziale della Provincia di pordenone n. 1018 del 28.05.08

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la

seguinte:

- allegato 2: piano regolatore comunale;
- allegato 3: carta tecnica regionale
- allegato 4: planimetria punti di emissione
- allegato 5 e allegato 6: descrizione del ciclo produttivo datati 14.12.09
- allegato 7: descrizione materie prime utilizzate
- allegato 8 scheda di sicurezza
- allegato 9: scheda riepilogativa emissioni datata 14.12.09

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
3. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
4. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
5. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
6. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
7. il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché Ordinanza Presidenziale n. 15 del 25.06.2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale.

4. Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 29.01.2010. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni indicate come **E3 (levigazione mediante mole e vapori)** dell'impianto proposto, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, il sistema di abbattimento installato e la tipologia dell'impianto stesso, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e di quelli indicati dall'azienda, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione dell'impianto e di utilizzo di materie prime nelle

quantità dichiarate.

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Maniago in sede di conferenza dei servizi, tenutasi in data 12.02.2010.

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui è in possesso la società (rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Det. Dir. n. 1018 del 28.05.08) viene revocata, a far data dalla messa in esercizio della modifica sostanziale (E3), poiché:

- il punto di emissione **E7 (cabina di verniciatura con vernici prive di solventi)** viene riportato nel presente atto con i medesimi limiti e prescrizioni presenti nella sopra citata determina dirigenziale;
- il punto di emissione **E3 (levigatura mediante mole abrasive)** è soggetto alla modifica sostanziale per il quale viene rilasciata la presente autorizzazione.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società Pietro Rosa TBM srl con sede legale in via Petrarca, n. 7, alle emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica sostanziale (installazione di nuovi impianti di aspirazione a fasi lavorative esistenti) del punto di emissione in atmosfera **E3 (levigazione mediante mole e vapori)** nello stabilimento ubicato in via Ponte Giulio n. 76 a Maniago.

Si intende revocata, per le motivazioni riportate nelle premesse e a far data dalla messa in esercizio della modifica sostanziale (E3), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Det. Dir. n. 1018 del 28.05.08 e si riporta nel presente atto anche il punto di emissione **E7 (cabina di verniciatura con vernici prive di solventi)**.

Il del Decreto del Direttore Regionale dell'Ambiente n. 308 del 05.03.07 viene modificato eliminando dall'art. 3 il punto di emissione E3 (impianto di aspirazione levigatura mediante mole abrasive) in quanto autorizzato con il presente atto.

Il Decreto n. 309 del 05/03/07 in cui si riportano a titolo ricognitivo per facilità di consultazione e controllo i limiti relativi a tutti i punti di emissione dell'impianto di produzione pale per turbine sito in via Petrarca 7, viene modificato eliminando dall'elenco di cui all'articolo unico del determinato il punto E16 (cabina di verniciatura).

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E3 (levigazione mediante mole e vapori)	
Sostanze riportate nel D. Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella B Classe II (nickel) Classe III (metalli)	5 mg/Nm ³ 20 mg/Nm ³

Ammoniaca	250 mg/Nm ³
2-Aminoetanolo	20 mg/Nm ³
Acido Borico	5 mg/Nm ³

punto di emissione E7 (cabina di verniciatura con vernici prive di solventi)	
Polveri totali	3 mg/ Nm ³

- b) L'impianto sottoposto a modifica (E3) deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili

sempre in modo agevole e sicuro.

5. Ad avvenuta messa a regime dell'impianto la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi (E3 e E7). I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente

7. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- il condotto di emissione deve essere preferibilmente verticale; esso deve raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti.
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio

attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.

5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche al Comune di Maniago, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 16/02/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni